



CORPORATE GOVERNANCE

DIVERSITÀ DI GENERE NELLE SOCIETÀ QUOTATE

In data 16 luglio 2018 il Comitato per la *Corporate Governance* ha approvato le modifiche al Codice di Autodisciplina per le società quotate, inserendo l'**espresso invito rivolto agli emittenti a voler adottare criteri di diversità di genere nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale** (come dai principi 2.P.4 e 8.P.2 del Codice di Autodisciplina).

La diversità come principio

Il nuovo principio prevede l'**espressa raccomandazione rivolta agli emittenti di mantenere una quota minima di un terzo dei consiglieri e dei sindaci del “genere meno rappresentato”**.

Inoltre, il Comitato per la *Corporate Governance* suggerisce di attuare il principio di diversità:

- adottando specifiche clausole statutarie, e/o
- adottando politiche aziendali di diversità, e/o
- mediante orientamenti degli azionisti, e/o
- tramite la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o la lista per la nomina del Collegio Sindacale, le quali dovranno fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo di diversità di genere individuato dall'emittente.

L'inserimento di tale principio nel Codice di Autodisciplina conferma la chiara intenzione del Comitato per la *Corporate Governance* di **salvaguardare gli effetti della Legge n. 120/2011** (c.d. Legge Golfo-Mosca) **in merito all'equilibrio di genere nella composizione degli organi delle società quotate sul mercato regolamentato**.

A ben vedere, gli emittenti sono invitati - anche in seguito alla futura cessazione dell'efficacia della Legge Golfo-Mosca - ad adottare specifiche misure per promuovere la parità di trattamento tra generi diversi **a partire dal primo rinnovo delle cariche sociali**.

Resta inteso che il suddetto principio di diversità (anche di genere) deve sempre trovare un bilanciamento con il prioritario principio dell'adeguata competenza e professionalità di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Obbligo o raccomandazione

Come esplicitato al punto I. della sezione “Principi guida e regime transitorio” del Codice di Autodisciplina, **l'adesione a detto codice è volontaria**.

Ne consegue che **la diversità è ora oggetto di espressa raccomandazione per le società quotate** e rispecchia la **consueta formula del “comply or explain”** in base al quale gli emittenti dovranno (tra l'altro) **indicare nella relazione sul governo societario la propria scelta volontaria di aderire al Codice di Autodisciplina (“comply”)** e, per l'effetto, il proprio impegno a rispettare anche il suddetto principio di diversità.

La flessibilità che contraddistingue il Codice di Autodisciplina non vieta agli emittenti di discostarsi dal **Codice di Autodisciplina ovvero di non applicarne talune previsioni**. Tuttavia, in quest'ultimo caso, gli emittenti dovranno indicare i principi disattesi e le sottostanti motivazioni (“*explain*”).

Contatti:



Avv. Maria Luisa Muserra mlmuserra@rinaldilawf.com



Avv. Sofia Zuffi szuffi@rinaldilawf.com